Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Giovedì, 8 settembre 1932 - Anno X** **Numero 208**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, *decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 1079.

Concessione alla Società romana di elettricità di Roma per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate alla sottostazione elettrica di Tiburtina e alla sottostazione di Ceprano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge n. 234 dell'8 gennaio 1931;
Visto il R. decreto-legge n. 908 del 18 giugno 1931, convertito in legge n. 1637 del 21 dicembre 1931;
Vista la domanda con la quale la Società romana di elettricità di Roma chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società romana di elettricità di Roma, via Poli 20, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate alla sottostazione elettrica di Tiburtina e alla sottostazione di Ceprano.

La lunghezza della linea elettrica sulla quale vengono convogliate le comunicazioni è di Km. 107,496.

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai nove anni.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in materia di comunicazioni telefoniche a onde guidate.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio da svolgersi in linguaggio chiaro tra la sottostazione elettrica di Tiburtina e la sottostazione elettrica di Ceprano, restando assolutamente vietata qualsiasi altra comunicazione di diversa natura o per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze di onde assegnate a ciascuna stazione sono di 1100-3000 metri. Tali onde dovranno essere variate a richiesta del Ministero delle comunicazioni nel caso arrecassero dei disturbi; ma non potranno essere inferiori a metri 1100 nè superiori a metri 3000.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 5 watt sull'antenna o sull'equivalente dispositivo per accoppiamento alle linee ad alta tensione.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche; i circuiti interni saranno isolati rispetto al circuito antenna-terra e tale isolamento sarà misurato con una tensione non inferiore a 5000 volt. La tensione di collaudo del condensatore di accoppiamento alla linea sarà almeno doppia di quella massima esistente sulla linea stessa (cioè della tensione efficace moltiplicata per 1,41). Per ulteriore protezione dell'impianto sul circuito di antenna saranno applicati opportuni fusibili e scaricatori.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società romana di elettricità la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria, la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni. Quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la soppressione e la requisizione degli impianti con le modalità che saranno all'uopo stabilite.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni con o senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il concessionario dovrà sotto la propria responsabilità affidare l'esercizio a personale tecnicamente idoneo ed è in facoltà del Ministero delle comunicazioni di imporre il licenziamento del personale di esercizio che non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Il Ministero delle comunicazioni è anche in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue seimilasettecento.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di lire seimilasettecento al conto corrente postale n. 1/434 intestato alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il primo canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura corrispondente al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della concessione stessa alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene emanato il decreto.

Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sullo stesso conto corrente postale 1/434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1932, n. **1080**.

Norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1932, n. 884, che trasferisce dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero dell'interno tutte le attribuzioni della Direzione generale degli affari di culto e della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere, rispettivamente, al comando ed al passaggio al Ministero dell'interno del personale attualmente addetto ai servizi sopraindicati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono devoluti rispettivamente al Ministero dell'interno ed alle Regie prefetture i poteri e le facoltà ora spettanti, circa la materia attinente ai culti, al Ministero di grazia e giustizia ed alle Procure generali del Re presso le Corti di appello ed agli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali stesse, intendendosi sostituiti, espressamente, in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione, il Ministero e il Ministro dell'interno al Ministero e al Ministro di grazia e giustizia, e le Prefetture ed i prefetti alle Procure generali e ai procuratori generali presso le Corti di appello ed agli uffici per gli affari di culto.

Art. 2.

Il personale dell'Ordine giudiziario addetto, alla data del 4 agosto 1932, alla Direzione generale per gli affari di culto

ed alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma è, temporaneamente, comandato presso il Ministero dell'interno, conservando, anche in caso di promozioni, il trattamento giuridico ed economico previsto dagli ordinamenti vigenti.

È, altresì, comandato al Ministero dell'interno il restante personale comunque in servizio, alla stessa data, alla Direzione generale per gli affari di culto e alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

Art. 3.

Il personale del ruolo organico della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e quello del ruolo organico degli uffici per gli affari di culto, già alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Nulla è innovato per quanto concerne le tabelle organiche e il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al presente articolo.

Art. 4.

La facoltà attribuita dall'art. 31, comma 3°, della legge 27 maggio 1929, n. 848, al Ministro per la giustizia di trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, è prorogata per un anno ed è devoluta, a decorrere dal 4 agosto 1932, al Ministro per l'interno.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 4 agosto 1932 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. **1081.**

Costituzione di Giunte regionali per l'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Giunta regionale per l'istruzione media tecnica, presso ogni Regio provveditorato agli studi, è costituita con decreto del Ministro per l'educazione nazionale ed è composta come appresso:

il Regio provveditore agli studi che la presiede;

i presidenti delle sezioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Provincia nella quale ha sede il Provveditorato agli studi, e, nel caso che l'attività economica marittima non sia rappresentata in seno a tale ente, un presidente della sezione marittima di altro Consiglio della circoscrizione scolastica, designato dal Ministero delle corporazioni;

un presidente di Consorzio per l'istruzione tecnica della regione;

un ufficiale della Regia marina, designato dal Ministero della marina;

quattro presidi di Regi istituti tecnici rispettivamente per le sezioni: agraria, industriale, commerciale, per geometri e, nelle circoscrizioni dove esista la sezione nautica, anche un preside d'Istituto tecnico nautico;

un direttore di Regia scuola secondaria di avviamento professionale.

I componenti di detta Giunta durano in carica quattro anni e possono venire confermati.

Art. 2.

Chi sia nominato in sostituzione di altro membro, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il quadriennio di durata della Giunta, rimane in carica fino al termine di detto quadriennio.

Art. 3.

Oltre ad esercitare le attribuzioni speciali, affidatele dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione media tecnica, la Giunta ha i seguenti compiti:

a) coadiuva il Regio provveditore agli studi nella vigilanza sui Regi istituti, sulle Regie scuole e sui Regi corsi di istruzione media tecnica della regione, nella vigilanza sui convitti annessi a scuole o istituti Regi di istruzione tecnica e nell'espletamento delle attribuzioni relative agli istituti, scuole e corsi pareggiati;

b) dà parere sulle questioni inerenti all'organizzazione delle Regie scuole e dei Regi istituti e corsi e in genere su tutte le questioni che le vengono sottoposte dal Ministero dell'educazione nazionale o dal Regio provveditore agli studi.

Art. 4.

Ai componenti la Giunta, che non risiedano nella città sede della Giunta stessa, spettano, durante i lavori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, le indennità di missione secondo le norme vigenti.

Ai componenti la Giunta, non impiegati dello Stato, l'indennità di missione è corrisposta nella misura stabilita per i funzionari governativi appartenenti al 5° grado.

A tutti i membri spetta inoltre, eccezione fatta del Regio provveditore agli studi, una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno di seduta, salvo la riduzione prevista dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 5.

La Giunta si aduna normalmente una volta al mese.

Convocazioni straordinarie possono essere indette dal provveditore oppure per determinazione del Ministro o su richiesta scritta da parte di almeno quattro membri, semprechè, in quest'ultimo caso, il provveditore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni della Giunta.

Art. 6.

L'ordine del giorno, compilato a cura del provveditore agli studi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene comunicato ai componenti la Giunta, insieme con l'invito di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo casi di urgenza a giudizio del provveditore.

Art. 7.

Per la validità delle adunanze, si richiede la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

È segreto lo scrutinio nelle questioni concernenti persone.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva.

Art. 8.

Spetta al provveditore di dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro cinque giorni al Ministro, il quale decide definitivamente.

Il provveditore ha facoltà di rilasciare copie delle deliberazioni a chi sia interessato e ne faccia richiesta su carta legale.

Art. 9.

È in facoltà del Regio provveditore agli studi di affidare, sentita la Giunta, a singoli componenti la medesima, secondo la competenza di ciascuno, incarichi di vigilanza sopra Regie scuole tecniche e sopra Regie scuole e corsi di avviamento professionale della regione, secondo un piano di ripartizione da predisporsi e da comunicarsi al Ministero, per l'approvazione, entro il mese di settembre.

Art. 10.

Sino a quando non saranno costituite le Giunte regionali per l'istruzione media tecnica continueranno a funzionare, per i compiti di legge, le Giunte per l'istruzione media.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1932, n. 1082.

Istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, alla istituzione di classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Regi ginnasi e nei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici e magistrali possono essere istituite, con decreti del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, oltre ai corsi previsti dalle vigenti disposizioni, una o più prime classi collaterali stabili.

Gl'insegnamenti nelle predette classi sono impartiti da insegnanti di ruolo per le discipline per le quali sia possibile istituire, in base alle norme vigenti, proprie cattedre di ruolo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 settembre 1932 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 27 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 agosto 1932, n. 1083.

Disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 della citata legge, affinchè la trasformazione delle singole scuole ed istituti possa essere disposta ed effettuata entro un termine subordinato soltanto alle esigenze dell'ordinamento didattico;
Ritenuta altresì la necessità urgente ed assoluta di lasciare, in vista dell'attuazione delle disposizioni del testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, un conveniente lasso di tempo per la determinazione dei contributi dello Stato e degli altri Enti a favore delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica contemplati dalla citata legge;

Ritenuta infine la necessità urgente ed assoluta di render possibile per l'anno scolastico 1932-33 l'istituzione di nuovi istituti tecnici inferiori isolati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è sostituito dal seguente:
« Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal giorno che sarà indicato, per ciascuna scuola o istituto, nel relativo decreto e, ad ogni modo, non più tardi dell'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto stesso ».

Art. 2.

Per ciascuna scuola od istituto d'istruzione tecnica trasformati ai sensi degli articoli 68 e 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la determinazione dei contributi dello Stato e degli altri Enti potrà essere effettuata con decreti Reali, anche successivi a quelli di trasformazione, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
Fino a quando non sia avvenuta la determinazione dei predetti contributi, ciascuna scuola od istituto trasformato continuerà a funzionare, per ciò che concerne il finanziamento e la pertinenza delle tasse, secondo gli ordinamenti vigenti prima della trasformazione.
L'ammontare globale dei contributi a carico dello Stato per le scuole e gli istituti trasformati sarà determinato con riferimento all'esercizio finanziario 1931-32, tenuto altresì conto:
a) degli oneri dipendenti dalle disposizioni del testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
b) degli oneri dipendenti dall'aumento di 23 posti di insegnanti negli istituti tecnici agrari, stabilito dall'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
c) degli oneri dipendenti dai nuovi trattamenti fissati con la legge medesima per il personale tecnico e di segreteria negli istituti tecnici agrari;
d) della spesa effettivamente sostenuta per i nuovi istituti tecnici, istituiti in base all'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771.

Art. 3.

È prorogata per l'anno scolastico 1932-33 la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 27 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 20. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale » di Roma, e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale », con sede in Roma, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Ritenuto che a tale scopo si rende opportuno lo scioglimento dell'attuale Amministrazione della predetta Opera pia;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale » di Roma, è sciolto.
La gestione dell'Ente è affidata, ai sensi del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. dott. Serafino Ravicini, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune per coordinare l'azione del pio Istituto agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza.
Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Nomina di un membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'anno 1932.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 febbraio 1932, numero 600, concernente la costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per il corrente anno;
Vista la lettera, in data 4 agosto 1932, n. 13713, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, con la quale si partecipa che il comm. Arturo Paladini, membro effettivo di quella Deputazione di borsa per l'Istituto di emissione è stato trasferito ad altra sede;
Vista la lettera, in data 16 agosto 1932, n. 58105, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si propone, per la copertura del posto rimasto vacante, il comm. Ettore Baduel;

Decreta:

Il comm. Ettore Baduel è nominato membro effettivo, per il corrente anno, della Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'Istituto di emissione.

Roma, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6439)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Villa Andrea fu Felice, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Polvara Luigi Gaetano di Onofrio, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Polvara Luigi Gaetano è nominato rappresentante del sig. Villa Andrea, agente di cambio, presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6440)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1932.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria « Conte di Torino » di Sortino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 29 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, comma 3°, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Cassa agraria « Conte di Torino » di Sortino fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 13 dicembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;
Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 28 luglio 1932, numero 10715;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria « Conte di Torino » di Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6450)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1441.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1928, n. 1253 Gab. di riduzione del cognome del sig. Riccardo Gallessich di Nicolò nella forma italiana di « Gallessi »;
Considerato che nel predetto decreto è stato erroneamente indicata la data di nascita del figlio Antonio;

Determina:

Nel precitato decreto la data di nascita del figlio Antonio viene rettificata al 29 novembre 1914 anzichè al 29 novembre 1913 come erroneamente indicato.
Ordina apportare la suddetta rettifica in calce all'originale decreto.

Zara, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6160)

N. 1652 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Nicolò e di Antonia Lister, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 12 giugno 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich fu Tomaso e fu Maria Bussanich nata a Sansego il

2 luglio 1886, ed ai figli nati a Sansego: Tomaso, il 29 ottobre 1909; Nicolò, il 2 novembre 1921; Giovanni, il 14 gennaio 1924; Antonia, il 13 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4436)

N. 1125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Pauletig, nato a Fiume il 27 novembre 1885 da Giacomo e da Maria Battistella, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paoletti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pauletig è ridotto nella forma italiana di « Paoletti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria, nata a Cherso il 21 ottobre 1894, moglie;
Lidia, nata a Fiume il 4 settembre 1915, figlia;
Euro, nato a Fiume il 19 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(6157)

N. 50-220 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Radovano fu Felice e di Dominko Luigia, nato a Biglia (Ranziano) il 12 novembre 1921 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 182.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 settembre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	67.75
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	376.90
Albania (Franco)	373.15
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.70
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.40
Cecoslovacchia (Corona)	57.82
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.49
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.842
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	11.45
Spagna (Peseta)	156.87
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3.50 % (1906)	77.425
Id. 3,50 % (1902)	73.50
Id. 3 % lordo	47.825
Consolidato 5 %	83.375
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.10
Id. id. Id. 1934	100.125
Id. id. Id. 1940	100.225
Id. id. Id. 1941	100.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.